

Aer



11764-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 523/2021
DONATELLA FERRANTI	- Relatore -	CC - 16/03/2021
MAURA NARDIN		R.G.N. 48973/2019
GIUSEPPE PAVICH		
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;  
lette le conclusioni del PG

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7.10.2019 la Corte d'Appello di Roma ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da (omissis) con riferimento a 222 giorni di custodia cautelare in carcere e 344 giorni di detenzione domiciliare, relativi alle imputazioni di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3, 61 n. 2 cod. pen., 7 D.L. 152/1991, 10,12,14 L. 497/1974, a seguito della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Assise di Frosinone il 7.10.2014 con la formula per non aver commesso il fatto, assoluzione confermata dalla Corte di Assise della Corte di Appello Roma, con la sentenza 19.10.2017, confermata a sua volta dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 10.10.2017.

1.1 La Corte d'Appello di Roma ha escluso la sussistenza di una condotta dolosa o colposa a carico di (omissis) che si è sempre proclamato innocente; ha affermato che le sentenze assolutorie, nel rimarcare l'assenza di inconfutabili elementi di colpevolezza a suo carico, hanno dato conto del comportamento processuale collaborativo con l'Autorità Giudiziaria. Ha, quindi, riconosciuto, partendo dall'importo «base» di euro 235,82 giornalieri per il periodo trascorso in carcere pari a 222 giorni e di euro 117,91 quale «entità indennizzabile per ogni giorno di misura domiciliare», la somma complessiva di euro 92.913,00 euro a titolo di riparazione per ingiusta detenzione.

2. (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza.

2.1. Con unico motivo deduce il vizio di legge e il vizio motivazionale in punto di quantificazione del danno secondo il criterio meramente aritmetico.

Sostiene che la Corte distrettuale ha esercitato la sua discrezionalità in modo inadeguato ed illogico e non ha considerato le conseguenze dannose in materia di perdita della possibilità lavorativa, a seguito del grave stato depressivo con ideazione suicidaria e crisi di panico, malattia derivata dalla ingiusta detenzione, così come documentato in allegato all'istanza di riparazione. Deduce che il consulente del giudice del lavoro che, in data 9.06.2016 ha accertato il requisito sanitario alla invalidità civile del 75%, ha espressamente collegato l'insorgenza della malattia al grave stato depressivo con ideazione suicidaria e crisi di panico derivante dalla detenzione sofferta.

3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ha argomentato che "a nulla rilevano gli ulteriori ritenuti pregiudizi rappresentati dal ricorrente laddove la Corte rappresentava che la sua condizione clinica è *"tipicamente riconducibile alle*

*affezioni che comunamente si accompagnano alla privazione della libertà personale e non dimostra l'esistenza di ulteriori danni risarcibili.*

Sul punto valga l'orientamento della Corte (citato nella parte motiva dalla stessa ordinanza gravata): *"In tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sé idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona, Sez. 4, Sentenza n. 39815 del 11/07/2007"*.

3.1. Si è costituito il Ministero dell'economia e delle finanze chiedendo il rigetto del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso specificati.

1.1. Si premette che l'istituto di cui agli artt. 314 e segg. cod. proc. pen. è uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, derivando il pregiudizio subito da una legittima attività dell'autorità giudiziaria. L'equa riparazione scaturisce infatti da un rapporto di solidarietà civile diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe compresa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti rispetto al fisiologico danno da privazione della libertà (cfr. sez. 4, n. 129 del 31/01/1994, Rv. 196974 e n. 1911 del 22/11/1994, Rv. 200002).

I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà.

La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315,

comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta.

Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011 Rv. 252026).

Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l'equità non traccimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un *surplus* di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e per così dire fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di credito sociale ( Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Rv. 259237).

Sul piano più strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art.315, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39815 dell'11/07/2007, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, cod. proc. pen) è però costante l'affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si

distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Rv. 253555).

Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze.

Si rammenta, inoltre, che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità che può solo verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento senza sindacare la sufficienza o insufficienza della indennità liquidata a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015 Cc. (dep. 05/06/2015 ) Rv. 263721 - 01cfr. Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010 Cc. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 246424 - 01)

1.2 La Corte territoriale non ha ritenuto di accedere alla richiesta di liquidazione in relazione agli ulteriori danni che il ricorrente assume derivanti dalla ingiusta detenzione e che ha documentato in allegato all'istanza, argomentando che il quadro psicopatologico tratteggiato nella documentazione evidenzia una condizione clinica fisiologica con le affezioni che normalmente accompagnano lo stato di privazione della libertà personale.

Il Giudice della riparazione ha esercitato, pertanto, la sua discrezionalità con una motivazione sul punto dell'ulteriore danno psichico e socio familiare in termini meramente assertivi.

Il provvedimento impugnato, invero, dopo avere correttamente posto le basi del ragionamento sulla necessaria considerazione dei profili pregiudizievoli da apprezzare, anche facendo riferimento alle pronunce di questa Sezione, ha ommesso di approfondire i parametri specificatamente dedotti dall'istante e si è limitato a provvedere alla liquidazione sulla base della ritenuta equità coincidente con il calcolo aritmetico, ritenuto soddisfacente in quanto idoneo a

compensare tutti gli effetti derivanti dall'ingiusta detenzione, senza effettuare un adeguato approfondimento motivazionale dell'indennizzo, ancorchè questo si fondi su una valutazione equitativa. E ciò perché l'equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione.

3. Avuto riguardo a quanto fin qui affermato deve ritenersi che la motivazione sottostante la decisione della Corte di Appello di Roma appare sul punto del tutto carente.

Questa Corte infatti ha precisato infatti che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame ( *Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020 Cc. Rv. 280072-0; Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Rv. 251429*).

Il Giudice della riparazione nel caso di specie ha errato poiché non ha effettuato un adeguato approfondimento circa gli ulteriori pregiudizi lamentati e documentati dal ricorrente per invocare un aumento della quantum indennizzabile, con particolare riferimento alla perdita di possibilità di prestare attività lavorativa derivanti dalla malattia di natura psichica che si assume ricollegata all'ingiusta detenzione; ciò in quanto un' eventuale implementazione dell'indennizzo rivendicato è giustificata dal richiamo, ex art. 315 comma 3 cod.proc.pen, delle disposizioni in materia di errore giudiziario (artt. 643 cod.proc.pen. e segg.), quanto agli elementi (conseguenze personali e quindi anche professionali oltre che familiari) di cui il giudice deve tener conto ai fini della decisione, in guisa da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse "voci di danno" elencate dall'art. 643 citato.

4.L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, affinché, previa valutazione delle specificità, positive o negative, del caso di specie, secondo i principi fin qui richiamati, valuti l'opportunità di integrare o meno il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile. Va rimessa alla Corte di appello di Roma anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità della liquidazione dell'indennizzo con rinvio per il nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Roma cui rimette anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 16.03.2021

Il Consigliere estensore

Donatella Ferranti



Il Presidente

Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
29 MAR. 2021  
oggi, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Irene Caputo

